

Regolamento di GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

*(approvato con delibera C.C. n. 13 del 16/3/2010)
(modificato con delibera C.C. n. 96 del 22/12/2010)
(modificato con delibera C.C. n. 86 del 15/12/2012)
(modificato con delibera C.C. n. 7 del 15/3/2019)
(modificato con delibera C.C. n. 102 del 20/12/2024)
(modificato con delibera C.C. n. 5 del 31/1/2025)*

Art. 1

(Definizione)

- 1) Ai fini del presente regolamento, si definiscono ed individuano ambiti di ormeggi comunali le aree delimitate nelle planimetrie allegate e denominate ormeggio catenaria della Pilarella, ormeggio pontili Darsena nel porto di Porto Santo Stefano e ormeggio catenaria Porto Ercole (All. A,B,C). Per ambiti portuali si intendono quello di Porto Santo Stefano e quello di Porto Ercole.
- 2) L'Amministrazione comunale nella persona del suo rappresentante legale assume la titolarità delle concessioni demaniali marittime delle aree e specchi acquei degli ambiti degli ormeggi comunali si cui al punto 1.1.

Art.2

(Finalità e principi)

L'Amministrazione comunale gestisce direttamente gli ormeggi comunali o in alternativa decide con deliberazione di giunta comunale, di affidare a terzi, ex art. 45 bis cod. nav. la gestione delle attività oggetto di concessione relativa alle singole aree attraverso procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

L'attività di gestione degli ormeggi deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) efficienza delle strutture da garantire attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) vocazione e tradizione marinara da preservare attraverso la valorizzazione e la promozione di associazioni che a tali principi ispirano la propria attività nonché riconoscendo l'attività e l'attaccamento allo sviluppo della portualità di singoli cittadini assegnatari originari degli ormeggi che ne hanno promosso la realizzazione;
- c) legalità da assicurare attraverso un'attività di controllo e di vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento;
- d) trasparenza ed imparzialità, da temperare con i valori espressi alla precedente lettera b), da assicurare attraverso il rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

Art.3

(Tariffe e servizi)

1) Le tariffe del servizio , nonché gli eventuali canoni relativi alle subconcessioni sono deliberate dalla giunta comunale annualmente, in misura tale da assicurare il rendimento dell'investimento e dei costi di gestione in misura coerente con le condizioni di mercato e di settore. Nella determinazione della tariffa si deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) la tariffa deve assicurare, in linea preventiva, la copertura dei costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti e degli ammortamenti tecnici e finanziari;
- b) Le tariffe sono differenziate sulla base della categoria di appartenenza anche tenendo conto dei principi e dei valori enunciati alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 2, dell'attività svolta dall'assegnatario, dall'anzianità di residenza nel Comune, in funzione dello spazio occupato

all'ormeggio, nonché dell'ubicazione dell'approdo e dei servizi ad esso correlati ed ai tempi di utilizzo consentiti dalla concessione.

2) Per quanto possibile, in funzione della morfologia dell'approdo, l'Amministrazione Comunale dovrà mettersi in grado di fornire direttamente o attraverso l'affidamento di cui all'Art. 1) i seguenti servizi:

- a) erogazione acqua;
- b) fornitura elettrica;
- c) ritiro e raccolta nettezza urbana;
- d) informazioni meteorologiche;
- e) guardiania;
- f) traghettamento per il campo boe e assistenza all'ormeggio e disormeggio per il pontile;
- g) responsabile tecnico per l'amministrazione;
- h) polizza assicurativa.

3) per ciascun approdo verrà determinata la relativa tariffa.

4) Potrà essere stabilita una tariffa anche per gli assegnatari temporanei di cui al successivo articolo 4 comma 3.

5) Le tariffe di cui sopra successivamente alla approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere comunicate alla Autorità Marittima.

Art.4

(Sgravi sulle tariffe)

1) La deliberazione che approva le tariffe può prevedere per i soli residenti, una riduzione non superiore al 50% della tariffa fissata in rapporto ai limiti di reddito stabiliti con la delibera di approvazione delle tariffe.

2) Gli assegnatari che rinunciano ad usufruire del posto barca dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno possono aver diritto ad una riduzione fino ad un massimo del 50% sulla tariffa deliberata.

3) La rinuncia dovrà pervenire con data certificata (protocollo, per PEC o posta raccomandata) entro il 15 luglio di ogni anno ed avrà valenza solo per l'anno in corso. In tal caso, il posto lasciato libero viene assegnato temporalmente secondo graduatoria.

Art.5

(Beni mobili e immobili)

I beni mobili e immobili, dovranno essere descritti e valutati nell'apposito libro degli inventari e secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art.6

(Competenza degli adempimenti finanziari e contabili)

Gli adempimenti relativi alla contabilità vengono effettuati dall'Ufficio ormeggi mentre gli adempimenti di natura finanziaria sono demandati all'Ufficio ragioneria che li sottopongono all'organo dell'Amministrazione Comunale competente ai sensi della vigente normativa.

Art.7

(Movimenti di entrata e di uscita di materiali)

L'Ufficio manutenzioni è responsabile della conservazione dei materiali relativi alle manutenzioni o ad altri interventi da effettuare sugli approdi; dovrà predisporre documentazione di registrazione dei movimenti di entrata ed uscita dei suddetti materiali.

Art.8

(Servizio di cassa e riscossione servizi)

Il servizio di cassa è effettuato dalla Tesoreria Comunale su conto corrente postale n° 15960545 intestato al Comune di Monte Argentario – Proventi Concessioni Ormeggi, trattandosi di gestione in economia, previa emissione dei titoli di entrata e di uscita da parte dei competenti organi ed uffici comunali.

Art.9

(Termini per versamento tariffe)

- 1) La tariffa è annuale indipendentemente dal periodo di utilizzo.
- 2) La tariffa verrà corrisposta in una o più rate fino ad un massimo di quattro.
- 3) Il numero delle rate ed i termini di scadenza sono stabiliti dalla deliberazione che approva la tariffa.
- 4) Il ritardato pagamento, se effettuato entro 30 gg. dalla scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto.
- 5) A partire dal 31° giorno la penale è pari al 25% con notifica di avviso di decadenza dell'assegnazione se la posizione non dovesse essere regolarizzata entro 15 giorni, fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tariffa dovuta.
- 6) La dichiarazione di decadenza consente all'Amministrazione Comunale di procedere all'assegnazione dell'ormeggio resosi libero al concorrente che ne ha diritto in base alla graduatoria vigente.
- 7) La tariffa per la fruizione dei posti al transito è corrisposta contestualmente all'assegnazione dell'ormeggio.
- 8) Nei casi di ritardi ed omissioni nei versamenti l'Amministrazione Comunale provvederà inoltre alla riscossione coattiva dei crediti, avvalendosi delle vigenti normative in ordine alla riscossione coattiva.

Art.10

(Categorie di richiedenti l'assegnazione)

- 1) I posti di ormeggio nell'approdo sono individuati con apposita numerazione e determinati, per ambiti omogenei, così come previsto dal progetto.
- 2) L'istanza potrà essere presentata esclusivamente da persone fisiche intestatarie del natante, per tutti gli ambiti portuali, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quale graduatoria si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso uno stesso soggetto risulti assegnatario di un posto barca per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verrà assegnato quello relativo alla graduatoria di preferenza.

Le attività commerciali di cui all'art. 22 potranno presentare istanza esclusivamente per le specifiche graduatorie; l'istanza potrà essere presentata per gli ambiti portuali della Pilarella e di Porto Ercole, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quali graduatorie si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso che uno stesso soggetto risulti assegnatario cumulativamente di un numero di posti maggiore del consentito per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verranno assegnati i posti privilegiando le graduatorie di preferenza.

- 3) Ai fini della tutela della vocazione marinara propria del promontorio e delle realtà sociali ad essa collegate vengono assegnati per l'ormeggio della Darsena: n. 1 posto Istituto Tecnico Nautico e n. 2 posti Circolo Vela e Canottieri Porto Santo Stefano; n. 10 posti Associazione "Amici del Guzzo". I posti di cui sopra saranno individuati dall'ufficio ormeggi in modo discrezionale.

Per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole: n. 1 posto per disabili Lega Navale;

i posti sopra assegnati saranno attribuiti ai propri componenti in modo autonomo secondo graduatorie interne basate sui principi/criteri concordati con l'amministrazione.

- 3.1) Hanno diritto di precedenza, distintamente e per ciascun ormeggio comunale all'assegnazione del posto di ormeggio i richiedenti secondo il seguente ordine:

I) **per l'ormeggio della Darsena:** a) i residenti di almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti.

II) **per l'ambito di ormeggio della Pilarella:** a) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti.

III) **per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole:** a) gli assegnatari originari e residenti nel Comune di Monte Argentario (Porto Ercole), come risultano dagli atti in possesso del Comune, che hanno

contribuito negli anni alla nascita e con continuità allo sviluppo della catenaria portercolese; b) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; f) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; g) gli altri richiedenti.

4) Al fine di esercitare il diritto di precedenza, i richiedenti dovranno fornire delle dichiarazioni ed obblighi previsti in apposita modulistica stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5) Non sarà possibile avere simultaneamente più di un posto barca per nucleo familiare.

6) Gli estratti appartenenti all'associazione "Amici del Guzzo" che rinunciano, possono essere sostituiti da un altro associato, previa deliberazione del direttivo dell'associazione.

Art.11

(Modalità delle assegnazioni)

1) L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario provvederà all'emanazione di apposito bando triennale con il quale sarà dato pubblico avviso della indizione di concorso per l'assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio comunali, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Monte Argentario per un periodo non inferiore a quindici giorni. All'interno del bando, saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca nonché i termini di presentazione della stessa. Decorso i termini per la presentazione delle domande, e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà per mezzo di un pubblico sorteggio alla determinazione delle graduatorie dei richiedenti divise per residenti e non residenti e per ogni fascia di dimensione del natante provvedendo a scalare i soggetti che ne hanno il diritto nei posti riservati fino alla saturazione.

Le graduatorie e i loro aggiornamenti decadranno automaticamente con la formazione della nuova graduatoria relativa al successivo bando. Chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti secondo quanto risulta dagli atti dell'Ufficio Ormeggi Comunali, non potrà partecipare ai sorteggi.

2) Il sorteggio sarà effettuato suddividendo le richieste secondo la categoria di appartenenza del richiedente e secondo la tipologia omogenea delle imbarcazioni o dei posti di ormeggio così come previsto dal progetto, fatte salve quelle tipologie di imbarcazioni le quali, per motivi di ordine tecnico legati alle eventuali particolarità costruttive delle stesse, potranno essere inserite nei vari gruppi, a discrezione dell'Amministrazione. Le graduatorie scaturite dal sorteggio avranno valenza triennale.

3) L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario si riservano, ogni qualvolta si presenti la necessità, di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi e di modificare a propria discrezione la scadenza dell'azzeramento delle assegnazioni.

4) Decorso i termini per la presentazione delle domande e fino ad emanazione del bando successivo sarà possibile presentare domanda di assegnazione di posto barca su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali. Le domande presentate dopo la scadenza del bando saranno aggiunte in coda alla graduatoria scaturita dal sorteggio generale in base all'ordine di presentazione, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'art.10, e secondo le tipologie di imbarcazioni.

5) (Abrogato)

6) Per ciascuna imbarcazione non potrà essere presentata più di una domanda, di assegnazione di un posto barca, anche se proposta da soggetti diversi comproprietari, a pena di esclusione.

7) Nel caso di comproprietà sarà attribuita come categoria di assegnazione quella di appartenenza del comproprietario meno vantaggiosa.

8) Non sarà riconosciuta la contitolarità dell'imbarcazione se non dichiarata al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca.

9) L'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali potrà effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini della verifica della corrispondenza della imbarcazione con la documentazione presentata all'Ufficio stesso. In caso di subconcessione della gestione tutti i controlli sono effettuati dal subconcessionario.

Art.12

(Validità delle assegnazioni)

Le assegnazioni di posto barca relativa ai non residenti e ai residenti iscritti all'AIRE avranno durata annuale.

Le assegnazioni alle altre categorie di richiedenti avranno validità fino ad un massimo di tre anni e comunque fino all'aggiudicazione del successivo bando.

L'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili di volta in volta sarà effettuata secondo la graduatoria che avrà validità fino a nuovo bando.

Art.13

(Modalità di utilizzo del posto barca)

1) 1. L'assegnatario dovrà comunicare obbligatoriamente i movimenti di alaggio e varo all'Ufficio competente, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il varo ed entro non oltre i tre giorni successivi l'alaggio, facendo uso dello stampato predisposto dall'Ufficio competente. Agli inadempienti sarà applicata una sanzione pecuniaria così come disposto dall'art. 36 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far uso dei posti barca temporaneamente inutilizzati dall'assegnatario con assegnazioni temporanee, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza che questo costituisca alcun diritto di riduzione tariffaria per il titolare dell'assegnazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 2 e 3.

2) L'assegnatario di un posto barca presso gli approdi annuali dovrà far uso dello stesso per almeno quattro mesi nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione; analogamente l'assegnatario che abbia in assegnazione un posto barca presso un approdo stagionale, dovrà far uso di questo per almeno un mese nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione. L'uso del posto barca sarà verificato oltre che con sopralluoghi diretti dell'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, anche mediante l'uso delle comunicazioni di alaggio e varo di cui al primo comma del presente articolo.

3) La validità dell'assegnazione dei posti barca, ivi compresi i posti barca al transito, sarà subordinato all'accettazione di quanto disposto all'art. 33.

Art.13 bis

(Accesso agli ormeggi)

La fruizione del punto di ormeggio è consentita esclusivamente all'assegnatario del posto barca o ai soggetti dallo stesso delegati.

La delega deve essere giornaliera e deve essere inviata all'ufficio ormeggi. Sono ammesse un massimo di tre deleghe al mese. Alla prima infrazione seguirà una segnalazione, mentre alla seconda infrazione si procederà alla revoca dell'assegnazione del posto barca. Non necessitano di deleghe il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado.

Art.14

(Riserva di posti al transito)

In analogia alla normativa sulla navigazione marittima, il 10% dei posti di ciascun ormeggio comunale sono riservati ai natanti in transito, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed approvate dalle Autorità competenti nei termini di legge.

L'assegnazione dei posti di cui sopra, subordinata alla presentazione di una istanza da presentarsi al Comune di Monte Argentario, avrà la durata massima stabilita dalle autorità competenti. Le richieste di assegnazione saranno soddisfatte in funzione della reale e momentanea disponibilità di posti barca morfologicamente adeguati all'imbarcazione da ospitare.

Art.14 bis

(Assegnazioni temporanee)

1) Le assegnazioni temporanee saranno effettuate seguendo la graduatoria.

2) Anche per le assegnazioni derivanti da posti lasciati liberi ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 si procederà secondo graduatoria.

Art.14 ter

(Assegnazioni periodo invernale)

Le assegnazioni a carattere temporaneo e riferite al periodo invernale (ottobre – aprile) per la Darsena saranno effettuate seguendo la classifica scaturita da un pubblico sorteggio che si terrà fra il 15 e il 30 settembre.

- A) Le domande per l'estrazione potranno essere presentate al protocollo dell'ente dal 1 maggio al 15 settembre dell'anno di riferimento su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Ormeggi.
- B) Le domande pervenute dopo il 15 settembre saranno messe in coda alla classifica scaturita dal sorteggio suddetto in ordine di presentazione.

Verranno redatte due classifiche; una per le imbarcazioni di lunghezza fino a sei metri e una per le imbarcazioni di lunghezza compresa fra i sei e gli otto metri seguendo i criteri di cui all'art. 10 comma 3 punto I.

Art.15

(Documentazione relativa al natante)

1) Al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione del posto barca, pena esclusione, il richiedente l'assegnazione, nonché proprietario dell'imbarcazione, dovrà presentare:

- A) copia di un documento di identificazione personale;
 - B) copia della polizza assicurativa stabilita dalle norme vigenti e relativa a quanto richiesto dal punto successivo;
 - C) il titolo di proprietà e, per le imbarcazioni non immatricolate, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo in uso all'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, accompagnato dalla copia della carta di circolazione del motore e dalla fotografia del natante vista di lato, da cui il natante risulti ben identificabile.
- 2) Durante il periodo di assegnazione, la documentazione di cui ai punti B e C del comma precedente dovrà essere obbligatoriamente intestata al titolare del posto barca, a pena di decadenza dell'assegnazione.

Art.16

(Applicazione del regolamento)

Dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio organizzato, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dall'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, cui spetta la vigilanza sul rispetto dello stesso, ed è altresì soggetta alla giurisdizione dell'Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatole, procedendo alle manovre che verranno suggerite dall'Ufficio competente e dall'eventuale personale di servizio dell'approdo.

Art.17

(Tipi di imbarcazioni accoglibili)

L'ormeggio accoglierà soltanto unità da diporto. Non potranno essere ormeggiate moto d'acqua o simili. Per l'ormeggio le imbarcazioni dovranno comunque possedere i requisiti previsti dal Codice di Navigazione. Le imbarcazioni dovranno, pena la decadenza dell'assegnazione, essere munite di apposite targhette con sopra riportato il numero del posto assegnato, che saranno fornite dall'Amministrazione.

Art.18

(Sistemazione in ormeggio)

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

In caso di inadempimento l'Ufficio competente potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolare la sistemazione, previo avviso al proprietario, addebitandogli le maggiori spese.

Art.19

(Efficienza dell'imbarcazione)

Ogni imbarcazione dovrà essere in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.20

(Manovre interne all'ormeggio)

Nessuna imbarcazione può essere manovrata a velocità eccedente i limiti di sicurezza (non superiore a due miglia orarie), prestabiliti.

Art.21

(Attività vietate all'interno dell'ormeggio)

Non è ammesso nuotare, né esercitare attività subacquea all'interno dell'ormeggio se non in determinate circostanze e con apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima. All'interno degli approdi comunali sarà vietato effettuare operazioni di rifornimento di carburanti, di ricarica delle bombole subacquee nonché ogni altra operazione pericolosa per la pubblica incolumità. E' consentito l'imbarco e lo sbarco di bombole ad aria compressa solo per quelle di uso personale dell'assegnatario e per le attività commerciali solo in zone all'uopo individuate.

Art.22

(Categoria attività commerciali)

Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino a 30 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 30 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 5 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 5 anni e fino a 4 posti barca se con sede legale da meno di 5 anni. Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di posti consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati, si potranno concedere ulteriori ormeggi. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

Art.23

(Operazioni non consentite)

I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso apportare modifiche o aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione da parte del responsabile per l'Amministrazione. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o alla stessa Amministrazione Comunale.

Art.24

(Eliminazione rifiuti)

Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni. Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi recipienti collocati in vari punti della banchina.

Art.25

(Uso di motori o apparecchi rumorosi)

I proprietari delle imbarcazioni, nell'azionare i motori di ogni natura e per qualsiasi manovra e circostanza, dovranno evitare la produzione di rumori molesti.

Art.26

(Condotta civile degli utenti)

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'approdo, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni dell'approdo, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come di seguito determinata, salvo nei casi di particolare gravità o di recidiva, che comporteranno la revoca dell'assegnazione del posto barca.

Art.27

(Scambio di ormeggio)

1) Non è ammesso lo scambio di posto barca tra un approdo e l'altro. Sarà ammesso lo scambio di posto barca della medesima categoria all'interno del medesimo approdo con il consenso dei due assegnatari e previo nulla-osta dell'Ufficio.

2) L'Ufficio potrà inoltre disporre uno scambio di posto barca all'interno della stessa struttura di ormeggio per esigenze funzionali dell'approdo e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'utente. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario al cambio di posto barca disposto d'ufficio, l'assegnatario incorrerà nella sanzione della decadenza della assegnazione stessa.

Art.28

(Parabordi e cime di ancoraggio)

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio, dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 3 per parte), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime affondanti per l'ancoraggio anche per eventuali occasionali mareggiate.

Art.29

(Obbligo di assicurazione del natante)

Le imbarcazioni saranno ammesse all'ormeggio o comunque nell'area dell'approdo, solo se munite di polizza assicurativa RC, anche se non prevista obbligatoriamente dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni. In caso di mancata copertura assicurativa, all'assegnatario sarà impedito l'utilizzo del posto barca fino alla produzione della polizza all'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali.

Art.30

(Risarcimento danni tra privati)

L'Ente comunale non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.

Art.31

(Furti a bordo)

L'Ente Comunale non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area dell'approdo.

Art.32

(Assicurazione per cause imputabili alla Gestione)

Il Comune di Monte Argentario sarà assicurato rispetto alla propria responsabilità civile, contro l'incendio o ogni altra causa imputabile alla gestione, nei limiti previsti dalla polizza assicurativa contratta.

Art.33

(Inagibilità dell'ormeggio)

1) L'Ente comunale, pur dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

2) Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo, l'Amministrazione Comunale potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione.

Art.34

(Divieto di cessione del posto barca)

1) Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'Ufficio può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.

2) Nel caso di decesso dell'assegnatario, gli eredi diretti che manterranno la proprietà dell'imbarcazione avranno automatico diritto ad usufruire personalmente dell'ormeggio, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3) Durante il primo anno non si potrà sostituire l'imbarcazione con la quale è stata presentata la domanda fatta salva la sostituzione della stessa per eventi eccezionali documentati e comprovati da denuncia presso l'autorità marittima. Negli anni successivi è ammessa la sostituzione dell'imbarcazione purché:

A) sia mantenuto il limite della lunghezza del posto barca assegnato;

B) la nuova imbarcazione non potrà eccedere di massimo 10 cm. la larghezza dell'imbarcazione a cui era stato assegnato il posto barca;

C) la nuova imbarcazione deve comunque rimanere nella stessa categoria come previsto dall'art. 11 comma 2.

Si dovrà produrre la documentazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento all'Ufficio Comunale competente. Nel caso la misura della nuova imbarcazione ecceda le dimensioni del posto barca, l'assegnazione stessa decade.

4) Potrà essere autorizzato l'utilizzo dei posti barca disponibili sull'approdo anche da parte di imbarcazioni le cui dimensioni eccedano le dimensioni del posto barca, fino ad un massimo del 3% delle dimensioni in lunghezza e in larghezza dello stesso, sempre che dal suddetto fatto non derivi pregiudizio per la sicurezza od efficienza dell'approdo a giudizio dell'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali.

Art.35

(Conoscenza del Regolamento)

Gli utenti dei posti barca o di ogni altra attrezzatura dell'Approdo, dovranno dichiarare di ben conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente regolamento che sarà pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Monte Argentario.

Art.36

(Sanzioni)

Qualora siano accertate dall'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali, nello svolgimento della sua attività di vigilanza sugli approdi comunali, violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 13, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 del presente Regolamento, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, di una sanzione pecuniaria, come di seguito determinata:

1) violazioni all'Art.13 (Modalità di utilizzo del posto barca)

a) ritardata comunicazione di alaggio e varo: da un minimo di € 5,00 ad un massimo di €30,00 per ogni giorno di ritardo;

b) qualora il ritardo della comunicazione superi il decimo giorno: da un minimo € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

2) violazioni all'Art.20 (Manovre interne) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

3) violazioni all'Art.21 (Attività vietate) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

4) violazioni all'Art.23 (Modifiche alle strutture) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

5) violazioni all'Art.24 (Eliminazione rifiuti) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

6) violazione all'Art.25 (Uso di motori o apparecchi rumorosi) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

7) violazioni all'Art.26 (Condotta civile) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

8) violazioni all'Art.28 (Parabordi e cime) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

9) l'inadempimento a specifici obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione Comunale con particolare riferimento a quelli che hanno consentito la priorità nell'assegnazione, comporta la decadenza della stessa assegnazione, previo contraddittorio con l'assegnatario nonché la sanzione nella misura di cui al precedente punto 7.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento integralmente alla Legge n. 689/81 sopra citata.

Art.37

(Occupazioni non autorizzate di posto barca)

L'occupazione di un posto barca negli approdi comunali da parte di soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione all'occupante di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di € 200,00 e ad un massimo di € 1.200,00; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso il suddetto termine, l'Ufficio procederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato e convenzionato con l'Amministrazione, con totale spesa per le suddette operazioni, compreso l'alaggio ed il deposito del natante, a carico del trasgressore.

Art.38

(Norme finali e transitorie)

Il presente regolamento, così come le sue modifiche ed integrazioni, verranno inviati all'Autorità Marittima competente.